COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1121

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (2257) 1121

PRESIDENTE . 1121, 1122, 1123, 1124, 1126
QUINTIERI, *Relatore* 1121, 1124, 1125
TURCHI 1122, 1123, 1125, 1126
NUMEROSO 1122
SAILIS 1123, 1125, 1126
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1123, 1124, 1126
TOZZI CONDIVI 1123
LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1125
CARPANO MAGLIOLI 1126

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato. (1518) 1127

PRESIDENTE 1127, 1130, 1135, 1137
NUMEROSO 1128, 1129, 1137
MOLINAROLI, *Relatore* 1128, 1135, 1137, 1138
TURCHI 1129, 1133, 1138, 1139
LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 1130, 1135, 1137, 1139
CODACCI PISANELLI 1137
DELLE FAVE 1137
SAILIS 1137, 1138

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1139

La seduta comincia alle 9,20.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Alicata, Almirante, Bellavista, Beltrame, Bertinelli, Biagioni, Delli Castelli Filomena, Di Donato, Longhena, Luzzatto, Natali Ada e Viviani Luciana.

Discussione del disegno di legge: Integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2257).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole a questo provvedimento. Invito il relatore, onorevole Quintieri, a svolgere la sua relazione.

QUINTIERI, *Relatore*. Sono note le condizioni di disagio nelle quali si trovano, nella grande maggioranza, gli enti locali, per l'aumento delle spese alle quali non ha fatto riscontro un eguale aumento delle entrate.

Abolito il sistema delle integrazioni, si vide che gli enti locali non avrebbero potuto pareggiare i bilanci con le normali entrate e furono stabilite le provvidenze di cui alla

legge 30 luglio 1950, n. 575, che gli onorevoli colleghi ben ricordano poiché essa fu ampiamente discussa prima dinanzi a questa Commissione e, poi, in Assemblea.

Con tale legge venivano inasprite alcune imposte di consumo e si concedevano contributi in capitale, a carico dello Stato, fino a 4 miliardi e mezzo di lire per i comuni e a 3 miliardi per le province.

Non essendo stata sufficiente tale somma complessiva di 7 miliardi e mezzo a coprire il disavanzo dei bilanci degli enti locali per l'anno 1950, con una nuova legge del 22 aprile 1951, n. 288, si provvide ad elevare il contributo, in favore dei comuni, a complessive lire 10 miliardi, sicché il contributo statale venne portato a 13 miliardi, dei quali 10 a favore dei comuni e 3 a favore delle province.

Con la detta legge venne anche attribuita efficacia, per l'anno 1950, alle disposizioni di cui al decreto-legge luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, per la concessione di mutui, a pareggio del disavanzo non coperto dal contributo dello Stato.

Il disavanzo verificatosi nei bilanci, per lo scorso esercizio 1950, permane nel corrente esercizio 1951 e, pertanto, poiché ancora non si è potuto giungere all'approvazione di una legge che regoli definitivamente ed in forma unitaria tutto il campo della finanza locale, è necessario ora provvedere con grande urgenza, a colmare il disavanzo che si verifica, nel corrente esercizio, in un grande numero di comuni e di province.

È stato, quindi, predisposto dal Governo il disegno di legge in discussione con il quale si consente la erogazione, da parte dello Stato, di contributi per un ammontare di 7 miliardi e mezzo, da prelevarsi dal fondo di 15 miliardi accantonato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

L'articolo 1 concede ai comuni e province che non conseguano il pareggio economico per l'anno 1951, una integrazione fino alla complessiva somma di lire 7 miliardi e mezzo, consentendo, anche, l'assunzione di mutui, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

Per i comuni e le provincie delle regioni a statuto speciale si prorogano, anche per l'anno in corso, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288, in modo che tali enti possano avvalersi della commissione centrale per la finanza locale per l'esame dei loro bilanci e possano contrarre mutui, a pareggio dei bilanci, con le facilitazioni di cui al decreto luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Infine, per favorire quei principî di decentramento amministrativo che da tutti sono invocati ed anche per facilitare il grandissimo lavoro della commissione centrale per la finanza locale, si è allargata la competenza della Giunta provinciale amministrativa nel senso che, per i comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, si affidano alle Giunte provinciali amministrative le attribuzioni della commissione centrale per la finanza locale. Come è noto, tale facoltà delle Giunte provinciali amministrative, per la legge 26 marzo 1948, n. 261 (articolo 18), era limitata ai soli comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, mentre ora viene estesa anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti.

Poiché il disegno di legge in esame consentirà alle province ed ai comuni deficitari di pareggiare i loro bilanci per il corrente esercizio 1951, ragione per cui è vivamente atteso dalle amministrazioni degli enti locali, delle quali alcune non riescono, da mesi, a fare fronte nemmeno alle più impellenti spese obbligatorie, invito la Commissione a dare la sua approvazione al provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Questo disegno di legge trova la sua origine nella situazione deficitaria di numerosi bilanci comunali che esso dovrebbe sanare. In realtà, con esso non si provvede affatto a queste necessità per l'esiguità dei fondi stanziati. Io ebbi occasione di dire, nel corso della discussione del bilancio degli Interni, che il solo comune di Napoli avrà quest'anno un disavanzo di 10 miliardi: e cito soltanto Napoli perché, per una consuetudine ormai invalsa, il comune di Roma ha un trattamento particolare ed alle sue necessità provvede, con apposite leggi, parzialmente o totalmente, lo Stato.

Lo stesso Ministro delle finanze, parlando alcune settimane fa in una città veneta, disse che alla situazione dei comuni si provvederà con il disegno di legge sulla finanza locale, attualmente in discussione al Senato, riconoscendo, implicitamente, che il provvedimento al nostro esame ha solo il valore di un correttivo.

Di conseguenza, mentre sono favorevole a questo disegno di legge per le obiettive necessità dei nostri comuni, mi riservo di presentare, quando passeremo all'esame degli articoli, un emendamento che aumenti gli stanziamenti previsti.

NUMEROSO. Sono anch'io favorevole al disegno di legge che, in una certa misura, vie-

ne incontro alle necessità dei comuni più disagiati. Sono d'accordo con l'onorevole Turchi nel dire che la situazione non verrà completamente sanata, ma il disegno di legge costituisce, comunque, un passo avanti e, pertanto, va approvato. Desidero, infine, invitare il Governo a provvedere con la massima sollecitudine a sanare i bilanci fortemente deficitari dei grandi comuni, quale quello della città di Napoli.

SAILIS. Anch'io sono favorevole al disegno di legge. Desidero, però, avanzare dei seri rilievi sull'articolo 2 che, a mio avviso, non trova nessuna giustificazione, soprattutto per quanto riguarda la regione autonoma della Sardegna. Su questo punto mi riservo di ritornare in sede di discussione dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Constato che il disegno di legge trova l'approvazione, in linea di massima, di tutti i componenti la commissione anche se gli stanziamenti previsti non sono sufficienti per le reali necessità. Desidero, però, come ha rilevato il collega Numeroso, far presente che si tratta di un primo passo verso la normalizzazione, al quale fa seguito, del resto, la legge sulla finanza locale, già in discussione al Senato. Che questo provvedimento sia ben accetto alle amministrazioni comunali è dimostrato dalle continue pressioni che noi riceviamo per la sollecita approvazione di esso. Pregherei, pertanto, gli onorevoli colleghi di desistere dal presentare emendamenti che ritarderebbero l'entrata in vigore della legge. Gli eventuali inconvenienti, del resto, potranno essere eliminati quando si esaminerà il disegno di legge sull'ordinamento più completo ed organico della finanza locale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

«A favore dei Comuni e delle Provincie, i cui bilanci, per l'anno 1951, non conseguano il pareggio economico con i mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, possono essere concessi contributi in capitale da parte dello Stato per un ammontare complessivo di 7 miliardi e mezzo, e può essere autorizzata l'assunzione di mutui da parte degli Enti, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli Enti interessati, con decreto del ministro per l'interno di concerto con quelli per il Tesoro e per le Finanze.

Ai mutui di cui al primo comma sono applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51».

TOZZI CONDIVI. Desidererei formulare due domande.

Quando si parla di bilanci per il 1951, si parla di bilanci consuntivi o di bilanci preventivi?

Vi sono stati comuni che, facendo i conti preventivamente, hanno compilato un bilancio in pareggio, ma, quando sono passati all'esecuzione, per gli aumenti verificatisi, si sono trovati in *deficit*. Questi comuni che si sono trovati in un ipotetico pareggio contabile, ma in un effettivo spareggio economico, hanno diritto di chiedere questa sovvenzione?

Seconda domanda: quale deve essere il comportamento di questi enti, che trovandosi in tali condizioni sono costretti eventualmente a fare dei mutui non avendo garanzie da offrire?

TURCHI. Ho ascoltato l'invito del Sottosegretario Bubbio a rinunziare agli emendamenti, ma non posso aderirvi, perché, a mio avviso, la modifica che propongo corrisponde ad una necessità assoluta, se si vuole che la legge abbia un effetto positivo.

Gli argomenti che egli ha portato non mi persuadono. Si tratta di pareggiare i bilanci preventivi del 1951, ed il disegno di legge viene a noi oggi, 21 novembre 1951, cioè quando si è già amministrato in regime di esercizio provvisorio, poiché i bilanci non sono stati ancora approvati. I consigli comunali possono averli anche presentati nei termini voluti dalla legge. Sta di fatto, però, che ancora non sono stati approvati.

Ora, se si è amministrato in regime di esercizio provvisorio fino al 21 novembre, si può amministrare ancora in tal modo per un paio di settimane, e, poi, assicurare una integrazione rispondente alle necessità effettive del bilancio.

Se dovessi presentare un emendamento per elevare lo stanziamento alla misura voluta, dovrei indicare una cifra molto alta. Mi limito a proporre che esso sia elevato a 15 miliardi, cioè, che sia raddoppiato. Si tratta ancora di una cifra irrisoria di fronte alle

necessità dei comuni, ma è qualche cosa di più di quello che si propone.

QUINTIERI, *Relatore*. All'onorevole Tozzi Condivi desidero far presente che la legge si riferisce ai bilanci preventivi, poiché quelli consuntivi ancora non sono stati presentati. Però, siccome siamo già al mese di novembre e l'anno finanziario dei comuni è quasi esaurito, è evidente che, se nel corso dell'esercizio si siano verificati dei disavanzi, si possono apportare delle variazioni al bilancio, ed allora questo *deficit* verrebbe ad essere certamente preso in considerazione dalle disposizioni di questo disegno di legge.

Dunque, si può fare una variazione al bilancio, tanto più che essi non sono ancora passati all'esame della Giunta provinciale amministrativa per i comuni fino a 10 mila abitanti, né alla Commissione centrale per la finanza locale per gli altri comuni.

Per quello che riguarda la mancanza di garanzie, il caso può certamente verificarsi. Io spero che su 7500 comuni esso sia molto raro. Penso allora che la Giunta provinciale amministrativa o la Commissione centrale per la finanza locale debba esaminare questo caso speciale e dare tutta l'integrazione in denaro, invece di consentire il mutuo.

Per quello, poi, che riguarda l'emendamento dell'onorevole Turchi, comprendo che le necessità dei bilanci comunali sono molto superiori a quelle cui la legge provvede. Però è indubbio che vi sia stato un miglioramento, motivato dal fatto che, mentre per l'esercizio precedente l'integrazione di 7 miliardi e mezzo fu portata a 13 miliardi, per quello attuale, si prevede nuovamente, uno stanziamento di 7 miliardi e mezzo.

Non ho qui tutte le cifre per precisare quale sia il *deficit* dei comuni per il 1951, ma evidentemente, un miglioramento vi è certamente stato.

Ed allora, poiché esigenze di bilancio non hanno consentito di mantenere ferma anche per quest'anno l'integrazione dei 13 miliardi, se il Governo accede su questo punto, ne sarò felicissimo; ma se il Governo dichiara di non poter aumentare la cifra, inviterei la Commissione a non approvare l'emendamento Turchi, proprio perché vi sono necessità impellenti affinché questa legge sia approvata al più presto.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per ragioni di brevità, faccio mie le considerazioni così bene esposte dall'onorevole Quintieri. Effettivamente, lo stanziamento sarebbe molto elevato se si dovesse tener conto di tutte le esigenze dei comuni, e tutti sanno quali sono le disponibilità del Ministero del tesoro.

Quest'anno si è avuto un ritardo, poiché dal 18 novembre 1950 era stato presentato il provvedimento sulla finanza locale e si sperava di poterlo varare tempestivamente. Invece, solo in queste ultime settimane il Senato ne ha iniziato la discussione.

Vorrei, soltanto, rettificare una dichiarazione fatta dall'onorevole Quintieri: tutti i bilanci, o gran parte di essi, già da alcuni mesi sono stati approvati dalla Commissione per la finanza locale. Si dirà: come ha potuto approvarli se in quel momento non vi era questa legge? Essa ha ridotto alcune spese, ha autorizzato maggiori aliquote di sovrimposte, e se, nonostante tutto, i bilanci risultavano in *deficit*, dava la possibilità di accedere a mutui.

Noi siamo contrari a questo sistema di pareggiare i bilanci, ma non abbiamo preso alcun provvedimento poiché si sapeva che sarebbe stato varato questo provvedimento che dispone l'integrazione anziché il mutuo per sopperire ai disavanzi di bilanci.

Riguardo, infine, alle osservazioni dell'onorevole Tozzi Condivi, tengo a ribadire che quasi tutti i bilanci sono stati già approvati, per cui non credo che si possa ancora discutere sulle eventuali variazioni subentrate durante l'anno. Ad ogni modo, se il comune era in difetto avrà diritto all'integrazione, mentre, qualora si presentino fatti nuovi implicanti nuove spese, dovrà affrontarli senza alcun aiuto da parte dello Stato. In linea teorica, bisogna riportarsi alla data del 31 gennaio 1951.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento dell'onorevole Turchi inteso a elevare il contributo da parte dello Stato da 7 miliardi e mezzo a 15 miliardi. È evidente che, qualora la Commissione ritenesse di accogliere questa modifica, bisognerebbe inviare l'emendamento alla IV Commissione (Finanze e tesoro), perché esprima il proprio parere sulla modifica stessa. Credo, quindi, necessario interrogare la Commissione su questo punto, cioè se, in linea di massima, è orientata per un aumento dello stanziamento a 15 miliardi.

Pongo allora in votazione l'accoglimento, in linea di massima, della proposta Turchi.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 1 del quale ho dato in precedenza lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Per i Comuni e le provincie delle Regioni a statuto speciale rimangono in vigore, ai fini del pareggio economico dei rispettivi bilanci dell'anno 1951, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288 ».

SAILIS. Desidero esprimere la mia netta opposizione a questo articolo. Infatti, secondo quanto esso dispone, i comuni e le province della Sardegna verrebbero ad essere privati del contributo statale per far fronte ai disavanzi economici dei bilanci del 1951, disponendosi che, ai fini del pareggio economico dei bilanci del 1951, rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288, che, secondo l'interpretazione del Ministero dell'interno, escluderebbero dal beneficio del contributo statale le province e le regioni con statuto autonomo. Questa esclusione è giustificata dal fatto che la regione dovrebbe intervenire in luogo dello Stato. Ma, se qualche fondamento logico questa disposizione può avere per quelle regioni che hanno il controllo sugli enti locali, esso non esiste per la regione sarda, dove il controllo sugli enti locali è deferito al prefetto e alla giunta provinciale amministrativa. Quindi, per la Sardegna c'è una impossibilità giuridica di applicazione di quest'articolo. L'onorevole relatore o qualche altro collega ha detto che è necessario approvare questa legge perché vi sono dei comuni e delle province che non possono pagare neanche gli impiegati. Ma io soggiungo che alcuni comuni, fra cui Cagliari e la provincia di Cagliari stessa, non possono pagare gli impiegati in quasi tutti i mesi e trovano perfino gli sportelli delle banche chiusi. Ogni mese si verifica un penoso andirivieni del presidente della deputazione provinciale e del sindaco di Cagliari per cercare di trovare lì per lì somme che, una volta trovate, vengono impegnate immediatamente per il pagamento dei funzionari e per le immediate esigenze dell'amministrazione.

Non si comprende questa duplicità di trattamento nei riguardi della regione sarda, soprattutto quando vi sono delle città come Cagliari fortemente colpite dalla guerra; proprio in questa situazione il legislatore italiano interviene per dire che le integrazioni ai bilanci della provincia della città di Cagliari sono demandate alla regione sarda!

Quindi, per le ragioni esposte, di ordine prettamente giuridico, economico ed anche morale, non posso accettare questo articolo e ne chiedo pertanto la soppressione. In linea subordinata, chiedo che sia emendato, nel senso che vengano escluse dall'applicazione delle norme ivi richiamate, le regioni che non hanno il controllo sugli enti locali. Propongo, cioè, che si aggiungano, alla fine dell'articolo, le seguenti parole: « salvo per le regioni che non hanno il controllo sugli enti locali ».

QUINTIERI, *Relatore*. Il collega Sailis ha posto in chiara evidenza le condizioni disastrose della Sardegna. Ma, qualora accettassimo il suo emendamento, dovremmo modificare la legge organica in materia e cioè quella del 22 aprile 1951, n. 288, che ha preso in considerazione le condizioni delle regioni a statuto speciale. In questo momento, però, non abbiamo i poteri per riesaminare una legge organica e modificarla. Per le necessità urgenti da me già fatte presenti, dichiaro di essere contrario ad entrambi gli emendamenti presentati dall'onorevole Sailis.

TURCHI. Desidererei conoscere il contenuto dell'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È il seguente:

« Ai fini della concessione dei mutui di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, le Regioni a statuto speciale possono richiedere alla Commissione centrale per la finanza locale l'esame dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali facenti parte dei rispettivi territori.

La Commissione centrale per la finanza locale formula le opportune proposte per il pareggio dei bilanci, indicando la misura delle supercontribuzioni e l'ammontare del mutuo necessario per far fronte al disavanzo economico.

I provvedimenti relativi sono adottati dai competenti organi dell'amministrazione regionale e resi esecutivi, per quanto concerne l'assunzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti, con decreto del Ministero per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze ».

TURCHI. Mi pare che vi sia una evidente contradizione fra il contenuto dell'articolo 4 e le affermazioni del collega Sailis. Stabilisce l'articolo 4 che, quando i bilanci abbiano bisogno di integrazioni o comunque di provvedimenti, questi sono adottati dai competenti organi dell'amministrazione regionale. L'onorevole Sailis ha detto, invece, che la regione sarda non ha competenza in materia poiché esiste il controllo del prefetto, della giunta provinciale amministrativa e della commis-

sione centrale per la finanza locale. In che modo interviene allora la regione sarda?

SAILIS. Appunto per questo ho parlato di impossibilità giuridica. La legge organica parte dal presupposto che le regioni abbiano già il controllo sugli enti locali. In Sicilia questo controllo esiste, in Sardegna no.

CARPANO MAGLIOLI. Perché non c'è?

SAILIS. Perché la legge attributiva di questo potere non è stata ancora elaborata. La regione sarda deve andare a tentoni nel legiferare e ciò per una ragione semplicissima: che mentre la regione siciliana ha una alta corte siciliana che dirime le controversie, per la regione sarda non c'è un giudice, finora, che adempia queste funzioni.

Tutti i provvedimenti che la Regione adotta, trovano forti ostacoli nella burocrazia centrale, per cui la Regione stessa non sa come agire. Finché non ci sarà quindi la Corte costituzionale è meglio che la Sardegna non faccia nulla o quasi nulla.

TURCHI. Le ragioni addotte dall'onorevole proponente hanno evidentemente un peso che non si può negare con semplici riferimenti a questioni formali. Vi è una legge organica che disciplina i rapporti fra i comuni e la Regione e attribuisce alla Regione la competenza ad adottare provvedimenti relativi al pareggio dei bilanci comunali.

La Regione deve fare una legge che non ha fatto: qui c'è, evidentemente, una carenza legislativa da parte della Regione. Sarei ad ogni modo contrario all'emendamento se noi discutessimo una legge la cui efficacia dovesse protrarsi per un tempo indeterminato: ma ora stiamo esaminando una legge che ha carattere di eccezionalità, perché è destinata a cessare fra 40 giorni, provvedendo essa ad esigenze di carattere contingente. Ora, stando così le cose, io credo che possiamo anche estendere l'efficacia della legge alla Sardegna, pur lamentando che la Regione sarda non abbia emanato quella legge che renderebbe superflua tale estensione.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Debbo chiarire che, quando si esaminò la legge n. 288. si ribadì il concetto generale che l'integrazione eventuale dei bilanci per le regioni a statuto speciale, competesse alle Regioni stesse. Non possiamo, quindi, sia pure in sede di emendamento ad un articolo di questo disegno di legge, modificare quell'altra legge del 22 aprile 1951, n. 288.

C'è la questione di carattere formalistico, che possiamo anche apprezzare nei confronti della Sardegna, ma, di fatto, l'integrazione è data ai comuni che ne hanno bisogno e la commissione di finanze sa compiere il suo dovere. Questa funzione dunque che spetterebbe alla Regione ed è esplicata quasi per delega o rappresentanza della Regione, dà una garanzia di carattere tecnico, che cioè la Regione stessa, come tale, è in grado di far fronte.

Il problema, d'altronde, non si risolve qui, perché dovrà essere affrontato in sede competente: siamo in sede di transizione anche per questi provvedimenti e si spera che già dall'anno venturo i bilanci non abbiano più bisogno di queste integrazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Sailis, insiste sui suoi emendamenti?

SAILIS. Se l'onorevole Sottosegretario, a nome del Governo, mi assicura che farà di tutto per mitigare l'asprezza di questa norma nei confronti della Sardegna, posso anche ritirare i miei emendamenti.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Quanto a questo, non c'è neppur bisogno che ella me ne faccia espressa richiesta.

SAILIS. Dichiaro allora di non insistere nelle mie proposte.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 2, del quale ho dato in precedenza lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« L'articolo 18 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è modificato nel modo seguente:

« All'articolo 332 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, le attribuzioni della Commissione centrale per la Finanza locale, sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa.

« Dei provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia al Ministero dell'interno ed al Ministero delle finanze, entro quindici giorni dalla data della loro adozione ».

CARPANO MAGLIOLI. Desidererei uno schiarimento: la giunta provinciale amministrativa come può assegnare i varî fondi se non conosce a quanto ammontano i fondi stessi?

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La giunta deve solo pareggiare i bilanci: altra cosa è l'esame tecnico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Passiamo ai successivi articoli 4 e 5 che, non essendovi osservazioni né emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 4.

«La spesa di 7 miliardi e mezzo, prevista dall'articolo 1 della presente legge, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 con il fondo globale iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio medesimo».

(*È approvato*).

ART. 5.

«Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato. (1518).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, successivamente, reca il seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

Come i colleghi ricorderanno, la Commissione ha già approvato gli articoli fino al 23 compreso che, per la soppressione di tutto il Titolo II, è divenuto articolo 20.

Passiamo all'articolo 24, che diverrà articolo 21. Esso è del seguente tenore:

« I salariati non di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che esplichino di fatto e con carattere permanente, da data non posteriore al 7 aprile 1948, mansioni di natura non salariale, e quindi non previste dalla tabella dei mestieri allegata alla legge medesima, saranno inquadrati dalle Amministrazioni statali — comprese quelle con ordinamento autonomo, eccezione fatta per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato — dalle quali essi dipendono, sempre che per attitudine e per rendimento ne siano ritenuti meritevoli, nelle corrispondenti categorie del personale civile non di ruolo, disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

L'inquadramento verrà disposto nelle categorie previste dalla tabella I allegata al citato regio decreto-legge n. 100, del 1937, e con l'osservanza delle norme ivi stabilite, in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate subordinatamente al possesso, alla data del 7 aprile 1948, del relativo titolo di studio. Per l'inquadramento nella terza categoria può prescindersi dal possesso del titolo di studio.

Al personale di cui al precedente comma saranno attribuiti la retribuzione iniziale della rispettiva categoria di inquadramento ed un assegno *ad personam*, utile ai fini del trattamento di quiescenza e riassorbibile con gli aumenti di retribuzione pari alla differenza eventualmente esistente fra la retribuzione stessa e la paga spettante quale salariato non di ruolo in applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.

Al detto personale sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, valutandosi, ai fini dell'inquadramento nei ruoli transitori, l'anzianità di servizio, quale impiegato non di ruolo, che verrà a maturarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

A questo articolo sono stati presentati dal relatore, onorevole Molinaroli, tre emendamenti: il primo tende a sostituire, al primo e al secondo comma, alla data del «7 aprile 1948 » quella del « 1° maggio 1948 ».

Il secondo tende a sostituire il terzo comma con il seguente:

« Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal presente articolo è attribuita la retribuzione iniziale della rispettiva categoria di inquadramento. La differenza fra questa retribuzione e quella eventualmente superiore goduta all'atto della nomina ad impiegato avventizio, è conservata a titolo di assegno personale utile ai fini del trattamento di quiescenza da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio. Per gli aumenti della retribuzione, si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di attuazione ».

L'ultimo emendamento, sostitutivo totale del quarto comma, è del seguente tenore:

« Al detto personale sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Ai soli fini dell'applicazione del decreto medesimo, l'inquadramento nelle categorie

impiegatizie non di ruolo, di cui alla tabella allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, non può avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1941.

Ai fini dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori, l'anzianità di servizio quale impiegato non di ruolo viene valutata dalla data del 7 aprile 1948 per coloro i quali a tale data abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto per ottenerlo, e dalla data nella quale sia compiuto tale periodo di servizio negli altri casi ».

Infine, il Governo ha presentato il seguente comma aggiuntivo:

« I salariati di ruolo, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere inquadrati nelle categorie impiegatizie previste dalla tabella allegata al regio decreto-legge 6 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle stesse norme indicate nei precedenti commi. L'inquadramento verrà disposto in base ad apposita domanda degli interessati, da presentare all'amministrazione di appartenenza entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

NUMEROSO. Desidero presentare il seguente emendamento, aggiuntivo al primo comma delle parole:

« ... e successive norme di integrazione e di attuazione ».

I decreti citati, infatti, sono stati notevolmente modificati e questa aggiunta mi sembra necessaria.

MOLINAROLI, *Relatore*. Se i colleghi consentono, io dirò qualche cosa, oltre che sui miei emendamenti, anche sul carattere generale dell'articolo che è importantissimo e ha già meritato molta attenzione, trattandosi di una materia niente affatto semplice.

Anzitutto, va notato che l'articolo instaura un principio rivoluzionario in senso deteriore, perché sanziona, addirittura, il passaggio dalla posizione di salariato a quella d'impiegato, stabilendo una norma che, in tempi normali, sarebbe impossibile a concepirsi, nonché a farne oggetto di una legge. Va tuttavia aggiunto che questa anormalità tende a sanare situazioni di fatto venutesi a creare in seno alle varie amministrazioni per particolari contingenze di necessità: varie amministrazioni — non so quanto lodevolmente — non avendo a disposizione posti per impiegati, hanno creduto, anziché ricorrere alla normale procedura dell'aumento dei posti in ruolo, di assumere dei salariati, con la precisa intenzione di adibirli a funzioni impiegatizie all'atto stesso dell'assunzione o successivamente.

Debbo, inoltre, far presente che questo articolo non fa altro che ribadire quello che fu già disposto con il decreto n. 180 del 1941. Anche allora venne emanato il suddetto decreto con il quale, essendosi verificate situazioni analoghe alle attuali, si dispose che i salariati che si trovassero in quelle condizioni avessero diritto di essere sistemati come impiegati avventizi. Per di più, tassativamente, si prescriveva che i salariati non di ruolo che non avessero ottenuto la nomina ad avventizio, avrebbero dovuto essere licenziati, intendendosi rescissi i relativi contratti di lavoro.

L'articolo 9 del decreto, poi, disponeva che era fatto divieto di assumere, con le norme che disciplinano l'assunzione dei salariati, personale da adibirsi a mansioni proprie dei gruppi *A*, *B*, *C*.

Ciò premesso, debbo rilevare che le circostanze attuali non ci permettono di agire diversamente e perciò riferirò favorevolmente sull'oggetto.

Avrete tutti certamente già notato che, negli emendamenti da me presentati e concordati con l'onorevole Turchi, ci siamo riferiti alla legge n. 180 del 1941, al fine di collegare i diversi tempi, e non lasciare una lacuna tra il passato e il presente, non immettendo, nella stessa situazione, tutto quel personale che, successivamente a quella data, è venuto a trovarsi in questa medesima posizione. È vero che quel provvedimento stabiliva che tutti i salariati che non fossero sistemati, dovessero essere licenziati, ma la situazione di fatto è questa, e quindi è bene concatenare i due tempi.

Quanto alla data del 1° maggio 1948 proposta col nostro emendamento al primo e al secondo comma in sostituzione di quella del 7 aprile 1948, essa è la stessa di quella che fu introdotta nelle norme di attuazione e integrazione del decreto relativo alla istituzione dei ruoli transitori.

Non ho nulla in contrario circa l'emendamento Numeroso, per quanto non mi consti che la legge n. 207 abbia subìto successive modificazioni o integrazioni. In ogni modo. è una dizione precauzionale alla quale sono favorevole.

Per quanto riguarda, infine, l'emendamento aggiuntvio presentato dal Sottosegretario Lucifredi, rilevo che esso è in relazione alle preoccupazioni del Governo perché questi benefici, che proponiamo di concedere ai

salariati non di ruolo, non riescano dannosi ai salariati di ruolo.

In realtà, da un punto di vista di equità, non vi è nulla da eccepire.

Certo ne deriveranno conseguenze che non si possono in questo momento prevedere. In linea di ipotesi, vi potrebbero essere dei salariati di ruolo i quali, a loro tempo, parteciparono al concorso per il posto di salariato pur essendo diplomati o laureati, ma si adattarono a fare i salariati per mancanza di posti nelle categorie superiori. Ora, se a questi si dicesse che verrebbero ad acquistare il diritto a quel posto al quale non potettero allora concorrere, ne nascerebbe la conseguenza di impiegati eccedenti il numero stabilito in organico.

In ogni modo ripeto, per ragioni di equità, mi dichiaro favorevole all'emendamento, senza assumerne le responsabilità per le conseguenze che ne potranno derivare per gli organici.

TURCHI. Al terzo comma del testo governativo avevo proposto un emendamento che fu oggetto di discussione in seno al comitato. Già allora il relatore si pronunciò in senso contrario; però, se ho ben seguito l'illustrazione del suo emendamento a questo comma, mi pare che il nuovo testo non si differenzi sostanzialmente da quello governativo. Noto, inoltre, che egli non ha spiegato le ragioni per le quali mantiene la sua opposizione al mio emendamento che tendeva a concedere ai salariati lo stesso trattamento economico degli impiegati e, cioè, nel caso che il trattamento economico percepito all'atto dell'inquadramento in una determinata categoria fosse a questa superiore, a valutare nell'assegno personale non soltanto la differenza fra il trattamento economico della categoria di provenienza e quello della categoria di ingresso, ma anche il corrispettivo degli scatti quadriennali ottenuti prima dell'inquadramento in ruolo.

Ora, nel testo proposto dal relatore, questo concetto non è stato accolto, in quanto si afferma che al personale che ottenga la sistemazione è attribuita la retribuzione iniziale della rispettiva categoria, ed in più, la differenza fra questa retribuzione e quella eventualmente superiore goduta all'atto della nomina a impiegato avventizio. Non si fa menzione, perciò, dell'aumento del trattamento economico dovuto agli scatti di stipendio o di salario all'interno di una stessa categoria per solo effetto di anzianità.

Ora, poiché per gli impiegati è stato considerato valido, agli effetti della determinazione dell'assegno personale, anche l'importo degli scatti, io chiedo che ai salariati si usi lo stesso trattamento, considerando nell'assegno personale la differenza eventuale fra il trattamento della categoria di provenienza e quella di ingresso e il corrispettivo degli scatti ove questi si fossero eventualmente verificati.

Sull'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo sono invece d'accordo perché esso era stato da me presentato in un testo diverso, del quale però l'emendamento del Governo accoglie la sostanza.

NUMEROSO. Vorrei chiedere uno schiarimento al relatore su una questione. L'ultimo periodo del terzo comma dell'emendamento proposto dall'onorevole Molinaroli dice:

« Per gli aumenti della retribuzione, si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di attuazione ».

Io non ho presente, in questo momento, il testo dell'articolo 1 di questo decreto del 1947, ma vorrei sapere se, eventualmente, questa norma prevede quanto desidera l'onorevole Turchi.

TURCHI. Se permette, leggo l'articolo 1 del decreto legislativo in parola: « Al personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato sono concessi sei aumenti quadriennali della retribuzione iniziale, ciascuno in ragione di un decimo della retribuzione stessa, sempreché durante il quadriennio abbia prestato initerrotto e lodevole servizio ». Questo è il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Ora, l'ultimo periodo del testo presentato dal relatore in sostituzione del terzo comma del Governo, ha questo significato? Vorrei essere sicuro di questo, perché se la dizione di quest'ultimo periodo sodisfa l'esigenza da me prospettata, allora ogni obiezione verrebbe a cadere; se invece non la sodisfa, allora rilevo il contrattempo che si è verificato: prima opposizione da parte sua, onorevole relatore, all'emendamento, successivamente, accoglimento del concetto, che poi sarebbe stato dimenticato nella redazione del testo definitivo.

MOLINAROLI, *Relatore*. L'onorevole Turchi ha ricordato la mia opposizione al suo emendamento che io mantengo tuttora, perché con esso si proponeva di aggiungere al terzo comma, dopo la parola « inquadramento », il seguente testo: « la retribuzione iniziale incrementata di tanti aumenti quadriennali quanti ne competono secondo le vigenti disposizioni in relazione all'anzianità di servizio da ciascuno posseduta ». Era evidente, secondo me, che si veniva, in tal modo,

a dar valore retroattivo economico a quella che è la nuova sistemazione dei salariati. A questo concetto sono contrario perché non è possibile che la efficacia di questo provvedimento vada a ripercuotersi anche su tutto il tempo arretrato in cui questo personale era salariato. Desidero, inoltre, far osservare all'onorevole Turchi che, quando questi dipendenti erano salariati —allo stesso modo in cui gli avventizi impiegati normalizzati dalla legge n. 207 avevano gli scatti quadriennali che prima non esistevano — essi avevano i passaggi di classe di paga, per biennio e per anzianità senza demeriti.

Per il futuro, da quando noi qui diciamo che li immettiamo nella categoria degli impiegati, decorrerà un nuovo trattamento economico, ma per il passato io non approvo il concetto di retroattività.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su questa discussione, che ha una importanza notevole non soltanto ai fini di principio ma anche agli effetti economici. Ha ricordato molto bene l'onorevole Molinaroli che ci troviamo di fronte ad un provvedimento di carattere eccezionale, in quanto dei dipendenti dello Stato, assunti con la qualifica salariale vengono travasati, per forza di legge, nella categoria degli impiegati. Questo, evidentemente, è anormale rispetto a tutto il nostro diritto amministrativo, anche se l'intento è apprezzabile. Bisogna stare attenti a non andare oltre il limite. Ho l'impressione che con la proposta Turchi ed anche con quella Molinaroli questo limite sia sorpassato: perché la norma dell'articolo 24, a considerare il modo con cui è stata formulata dal Governo, era in relazione a queste esigenze di carattere eccezionale che permettevano a questi salariati di passare nel ruolo impiegatizio, non automaticamente, ma come un diritto di ciascuno: « sempreché per attitudine e rendimento ne siano ritenuti meritevoli », e non con effetto da quella data nella quale sono stati assunti o sono stati adibiti all'esercizio delle funzioni impiegatizie, ma dall'entrata in vigore della presente legge. Il passato è passato. Da oggi in avanti costoro da salariati diventano impiegati. Questo è il concetto base, che non si riallaccia esplicitamente a nessuna norma precedente e ciò è dimostrato nell'ultimo comma del testo governativo che stabilisce che: « Al detto personale sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, valutandosi ai fini dell'inquadramento nei ruoli transitori, la anzianità di servizio, quale impiegato non di ruolo, che verrà a maturarsi a decorrere dalla data d'entrata in vigore della presente legge ». Evidentemente, nella spirito della legge non dovevano essere valutate le funzioni di carattere impiegatizio svolte prima dell'entrata in vigore della legge e ciò per le difficoltà a valutare lo stato di servizio stesso. Spesso non si sa quale è la funzione impiegatizia e quale quella di salariato. Questo è il concetto che viene rivoluzionato indubbiamente in modo grave dalla proposta dell'onorevole Turchi, che vorrebbe addirittura la ricostruzione agli effetti economici della carriera, e da quella dell'onorevole Molinaroli che propone, agli effetti dell'inquadramento, di considerare come servizio anche quello svolto prima di oggi. Il concetto dell'onorevole Molinaroli che bisogna sanare il passato, non soltanto agli effetti di immissione nella categoria impiegatizia, ma anche per la valutazione dell'anzianità di servizio, sia pure ai soli effetti giuridici, per l'immissione nei ruoli transitori, porta a far anticipare di 5 o 6 anni il momento in cui questo personale potrà entrare nei ruoli transitori. Da questo derivano, sia pure in misura più limitata, effetti economici, sui quali credo dovrebbe pronunciarsi la Commissione Finanze e tesoro. Io chiedo, quindi, di non irrigidirsi su queste proposte, per non ritardare l'approvazione del disegno di legge, che è urgente.

A schiarimento di quello che ha detto il collega Molinaroli, osservo che noi in sostanza lasciamo la facoltà al dipendente di restare impiegato di gruppo *C* nell'organico, qualora egli esplichi da tempo quelle mansioni, oppure di passare nei ruoli transitori di gruppo *B*.

Per quanto si riferisce ai primi due commi dell'articolo, dichiaro di aderire all'emendamento dell'onorevole Numeroso e di aderire altresì agli emendamenti dell'onorevole Molinaroli per quanto si riferisce alla sostituzione della data dal 1° maggio 1948 a quella del 7 aprile 1948.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare passiamo alla votazione dell'articolo 24 che avverrà per divisione. Pongo in votazione gli emendamenti proposti dall'onorevole Molinaroli al primo e al secondo comma, sostitutivi delle parole « 7 aprile 1948 » con le parole « 1° maggio 1948 ».

(*Sono approvati*).

Pongo ora in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Numeroso aggiuntivo

al primo comma delle parole: « e successive norme di integrazione e di attuazione ».

(*È approvato*).

Pongo allora in votazione i primi due commi così modificati:

« I salariati non di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che esplichino di fatto e con carattere permanente, da data non posteriore al 1° maggio 1948, mansioni di natura non salariale, e quindi non previste dalla tabella dei mestieri allegata alla legge medesima, saranno inquadrati dalle Amministrazioni statali — comprese quelle con ordinamento autonomo, eccezione fatta per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato — dalle quali essi dipendono, sempre che per attitudine e per rendimento ne siano ritenuti meritevoli, nelle corrispondenti categorie del personale civile non di ruole, disciplinate dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di integrazione e di attuazione.

L'inquadramento verrà disposto nelle categorie previste dalla tabella *I* allegata al citato regio decreto-legge n. 100 del 1937, e con l'osservanza delle norme ivi stabilite, in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, subordinatamente al possesso, alla data del 1° maggio 1948, del relativo titolo di studio. Per l'inquadramento nella terza categoria può prescindersi dal possesso del titolo di studio ».

(*Sono approvati*).

Passiamo al terzo comma. Lo rileggo:

« Al personale di cui al precedente comma saranno attribuiti la retribuzione iniziale della rispettiva categoria di inquadramento ed un assegno *ad personam*, utile ai fini del trattamento di quiescenza e riassorbibile con gli aumenti di retribuzione, pari alla differenza eventualmente esistente fra la retribuzione stessa e la paga spettante quale salariato non di ruolo in applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli ».

Il relatore propone di sostituirlo col seguente:

« Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal presente articolo è attribuita la retribuzione iniziale della rispettiva categoria di inquadramento. La differenza fra questa retribuzione e quella eventualmente superiore goduta all'atto della nomina ad impiegato avventizio, è conservata a titolo di assegno personale utile ai fini del trattamento di quiescenza da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio. Per gli aumenti della retribuzione, si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di attuazione ».

Questo emendamento è accettato dal Governo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del quarto ed ultimo comma:

« Al detto personale sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, valutandosi, ai fini dell'inquadramento nei ruoli transitori, la anzianità di servizio, quale impiegato non di ruolo, che verrà a maturarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Molinaroli ha proposto il seguente emendamento sostitutivo totale:

« Al detto personale sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Ai soli fini dell'applicazione del decreto medesimo, l'inquadramento nelle categorie impiegatizie non di ruolo, di cui alla tabella allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 10, non può avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1941.

Ai fini dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori, l'anzianità di servizio quale impiegato non di ruolo viene valutata dalla data del 7 aprile 1948 per coloro i quali a tale data abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto per ottenerlo, e dalla data nella quale sia compiuto tale periodo di servizio negli altri casi ».

Il Governo non accoglie questo emendamento e insiste per il testo governativo.

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo allora in votazione il quarto comma, nel testo governativo, del quale ho dato dianzi lettura.

(*È approvato*).

Abbiamo ora l'emendamento aggiuntivo proposto dal Sottosegretario Lucifredi. Ne do nuovamente lettura:

« I salariati di ruolo, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del pre-

sente articolo, possono essere inquadrati nelle categorie impiegatizie previste dalla tabella allegata al regio decreto-legge 6 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, con la osservanza, in quanto applicabili, delle stesse norme indicate nei precedenti comma. L'inquadramento verrà disposto in base al apposita domanda degli interessati, da presentare all'Amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 24 risulta, pertanto, approvato nel seguente testo:

« I salariati non di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che esplichino di fatto e con carattere permanente, da data non posteriore al 1° maggio 1948, mansioni di natura non salariale, e quindi non previste dalla tabella dei mestieri allegata alla legge medesima, saranno inquadrati dalle Amministrazioni statali — comprese quelle con ordinamento autonomo, eccezione fatta per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato — dalle quali essi dipendono, sempre che per attitudine e per rendimento ne siano ritenuti meritevoli, nelle corrispondenti categorie del personale civile non di ruolo, disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di integrazione e di attuazione.

L'inquadramento verrà disposto nelle categorie previste dalla tabella *I* allegata al citato regio decreto-legge n. 100 del 1937, e con l'osservanza delle norme ivi stabilite, in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, subordinatamente al possesso, alla data del 1° maggio 1948, del relativo titolo di studio. Per l'inquadramento nella terza categoria può prescindersi dal possesso del titolo di studio.

Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal presente articolo è attribuita la retribuzione iniziale della rispettiva categoria di inquadramento. La differenza tra questa retribuzione e quella eventualmente superiore goduta all'atto della nomina ad impiegato avventizio, è conservata a titolo di assegno personale utile ai fini del trattamento di quiescenza da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio. Per gli aumenti della retribuzione, si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di integrazione e di attuazione.

Al detto personale sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, valutandosi, ai fini dell'inquadramento nei ruoli transitori, la anzianità di servizio quale impiegato non di ruolo che verrà a maturarsi a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.

I salariati di ruolo, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono essere inquadrati nelle categorie impiegatizie previste dalla tabella allegata al regio decreto-legge 6 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, con la osservanza, in quanto applicabili, delle stesse norme indicate nei precedenti comma. L'inquadramento verrà disposto in base ad apposita domanda degli interessati, da presentare all'Amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Passiamo ora ai successivi articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, che diverranno rispettivamente articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 e che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 25.

« La qualifica di mestiere degli operai permanenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non può essere mutata, in sede di applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo 21, qualora detto mutamento comporti l'inquadramento in categoria diversa da quella di appartenenza.

I salariati permanenti che, per effetto della disposizione di cui al precedente comma, rimangano inquadrati in categoria diversa da quella effettivamente spettante, devono essere considerato ad esaurimento ».

(*È approvato*).

ART. 26.

« In eccezione al precedente articolo, ed in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, transitano nella 2ª categoria, entro i limiti dei posti previsti per la categoria stessa dalla tabella organica delle singole Amministrazioni i salariati permanenti comuni che, alla data del 1° settembre 1946, esplicassero mansioni di operai qualificati, o — per le maestranze della Amministrazione dei mono-

poli di Stato — le abbiano disimpegnate anche in precedenza, saltuariamente, secondo le particolari esigenze e disposizioni dell'Amministrazione stessa ».

(*È approvato*).

ART. 27.

« Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di 5 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i posti di capo operaio vanno conferiti in base alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti ed ai risultati d'una prova di arte od esperimento pratico, ferme restando le altre condizioni richieste dal precedente articolo 8 e le eccezioni ivi previste ».

(*È approvato*).

ART. 28.

« Ai fini della determinazione della paga per i salariati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono computati, in applicazione delle norme contenute nel precedente articolo 12, tutti i periodi di servizio da salariato, comunque prestati, anche se discontinui e non resi presso la stessa Amministrazione.

Ai medesimi fini del comma precedente vengono considerati quali periodi di servizio effettivamente compiuto anche quelli in cui la prestazione sia mancata a causa di provvedimenti adottati per comportamento contrario al cessato regime od in applicazione delle leggi razziali.

I periodi di mancata prestazione, previsti dal comma precedente, vengono computati anche ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e dell'indennizzo di licenziamento, spettanti, rispettivamente, ai salariati di ruolo e non di ruolo in servizio alla data d'entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

ART. 29.

« La determinazione della paga da attribuire, dal 1° settembre 1946, ai salariati di ruolo in servizio a tale data ed a quella di entrata in vigore della presente legge, avviene, in relazione all'inquadramento professionale, disposto ai sensi degli articoli precedenti, e sulla base della tabella dei salari allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, con l'osservanza delle seguenti norme:

a) agli appartenenti al gruppo dei capi operai, sorveglianti e simili va assegnata la classe di paga risultante dalla attribuzione, nell'ordine, di tanti avanzamenti quanti sono, dopo il primo, i bienni di servizio resi nel gruppo.

Per l'assegnazione della massima classe di paga nel gruppo stesso, il periodo di permanenza nella penultima classe di paga deve essere triennale;

b) ai salariati permanenti — esclusi quelli previsti dalla successiva lettera *c*) — è assegnata la classe di paga risultante dalla attribuzione, nell'ordine, di tanti avanzamenti quanti sono i bienni di servizio, da permanente, resi dopo il primo, prendendo a base la stessa classe di paga attribuita all'atto della nomina o, se intervennero nei loro confronti passaggi di categoria, la classe di paga che venne loro attribuita in occasione del passaggio nella categoria nella quale si trovano.

Per l'assegnazione della massima classe di paga ai salariati della 1ª e 2ª categoria il periodo di permanenza nella penultima classe di paga deve essere triennale;

c) ai salariati permanenti comuni, transitati nella 2ª categoria ai sensi del precedente articolo 26, viene attribuita, dalla data del 1° settembre 1946, la classe di paga a ciascuno spettante, con l'applicazione, per quanto concerne gli avanzamenti, dei medesimi criteri di cui ai commi precedenti, considerando come classe di paga iniziale quella da stabilire secondo le norme dell'articolo 10. primo comma, e cioè sulla base del punteggio di merito espresso in ventesimi. Tale punteggio, escludendo qualsiasi prova d'arte od esperimento pratico, deve rispecchiare l'attuale grado di capacità professionale e di rendimento di ciascun salariato, quali risultano dai precedenti di servizio ».

(*È approvato*).

ART. 30.

« La determinazione della paga da attribuire, dal 1° settembre 1946, ai salariati non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene, in relazione all'inquadramento professionale disposto, in applicazione dei precedenti articoli 21, 22 e 23, sulla base della tabella dei salari allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, con l'osservanza delle seguenti norme:

A) *Salariati temporanei classificati nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª.*

A tali salariati verrà anzitutto attribuito un punteggio di merito espresso in ventesimi

che, prescindendo dall'esecuzione di qualsiasi prova d'arte od esperimento pratico, rispecchi l'attuale grado di capacità professionale e rendimento.

Detto punteggio, che, per la 1ª categoria, deve essere non inferiore ai 16/20 e per la 2ª e 6ª categoria, pure inferiore ai 16/20, non lo sia ai 12/20, comporta l'assegnazione delle seguenti classi di paga:

	1ª categoria	2ª e 6ª categoria
	—	—
1ª classe di paga	16/20	12/20
2ª classe di paga	17/20	13/20
3ª classe di paga	18/20	14/20
4ª classe di paga	19/20	15/20
5ª classe di paga	20/20	15,99/20

Così determinata tale classe di paga, verrà incrementata di tanti avanzamenti nell'ordine, quanti sono i bienni di servizio resi dopo il primo e valutati ai sensi del precedente articolo 28.

Per gli appartenenti alla 6ª categoria anche l'avanzamento alla massima classe di paga è biennale.

B) *Salariati temporanei classificati nelle categorie 3ª, 4ª, 5ª e 7ª.*

A tali salariati, classificati nelle suddette categorie, viene assegnata, dalla data del 1° settembre 1946, la 1ª classe di paga della categoria di appartenenza.

Tale classe di paga deve essere poi incrementata di tanti avanzamenti, nell'ordine, quanti sono i bienni di servizio resi dopo il primo e valutati ai sensi del precedente articolo 28 ».

(*È approvato*).

ART. 31.

« L'inquadramento economico-professionale, da attribuire ai salariati temporanei che, giusta quanto previsto al 2° comma del precedente articolo 23, risultino adibiti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da data posteriore al 1° settembre 1946, in mestieri propri di categoria inferiore a quella di appartenenza, sarà determinato:

a) con l'applicazione del combinato disposto dei precedenti articoli 21 e 30 per l'inquadramento professionale economico spettante dal 1° settembre 1946;

b) con l'attribuzione, sotto la data dalla quale detti salariati risultino adibiti a mansioni proprie di categorie inferiori, della qualifica spettante in base alle mansioni medesime e della relativa categoria d'inquadramento, nonché della paga iniziale prevista per la categoria stessa, incrementata di tanti avanzamenti, nell'ordine, quanti sono i bienni di servizio resi dopo il primo e valutati ai sensi del precedente articolo 28 ».

(*È approvato*).

ART. 32.

« L'eventuale eccedenza di anzianità di servizio rispetto al periodo richiesto per il conseguimento della paga spettante dal 1° settembre 1946, in applicazione dei precedenti articoli 27, 28, 29 e 30, viene computata agli effetti dell'avanzamento immediatamente successivo ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 33 che diverrà articolo 30:

« Qualora la paga spettante, in base alle presenti norme transitorie, a ciascun salariato, dalla data del 1° settembre 1946, risulti inferiore a quella effettivamente attribuitagli dalla data stessa in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, la differenza è conservata sotto forma di assegno *ad personam*, fino al limite della massima classe di paga della categoria di appartenenza, da riassorbire con i successivi avanzamenti e utile a pensione, per i salariati permanenti.

Tale norma va applicata anche nei confronti dei salariati previsti dal 2° comma del l'articolo 23 per la determinazione dell'assegno *ad personam* loro spettante, ove la paga determinata all'atto del cambio della qualifica risulti inferiore a quella in godimento dal 1° settembre 1946 in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585.

Nei confronti dei salariati di cui ai precedenti commi non si procederà al recupero delle somme eventualmente percepite in più per competenze accessorie ragguagliate alla paga goduta dal 1° settembre 1946 rispetto a quelle dovute in relazione alla paga spettante ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli ».

A questo articolo è stato presentato, dall'onorevole Turchi, un emendamento al primo comma, sostitutivo delle parole: « fino al limite della massima classe di paga della categoria di appartenenza, da riassorbire con i successivi avanzamenti » con le seguenti: « riassorbibile negli aumenti che si verifi-

chino a qualsiasi titolo nella paga o retribuzione ». L'onorevole Turchi, ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

TURCHI. Poiché la legge prevede la eventualità del passaggio da una categoria superiore ad una categoria inferiore, ne deriverebbe la perdita dell'eventuale differenza di trattamento economico. Ora, generalmente, qualunque cosa accada nella vita di un impiegato o di un salariato di ente pubblico, il trattamento economico, a meno che non vi siano ragioni di natura particolare, viene sempre conservato.

Il significato, quindi, del mio emendamento è quello di garantire che il trattamento economico, nel caso da me ipotizzato, continui ad essere quello raggiunto dal dipendente nel momento in cui avviene il passaggio di categoria.

MOLINAROLI, *Relatore*. Ricordo benissimo che della questione sollevata ora dall'onorevole Turchi si discusse in seno al Comitato e che, in quella occasione, io feci presente che la situazione non è precisamente quella ipotizzata or ora dall'onorevole Turchi. Infatti, nell'eventualità di questo passaggio da una categoria superiore ad una inferiore, si stabilisce solo che ciò non può dar luogo al mantenimento di una retribuzione che sia superiore al massimo previsto per la categoria di nuovo ingresso.

Questo è un concetto che vige in tutti i casi e che, del resto, è stato già inserito nelle norme integrative del decreto n. 262. Esso è in piena armonia con tutto l'ordinamento che non vedo, sia pure con tutte le eccezioni, come si possa violare in questa sede.

Mi sembra, quindi, che l'onorevole Turchi non debba preoccuparsi di questo problema.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Credo che l'ipotesi prospettata dall'onorevole Turchi sia più teorica che pratica: mi associo, comunque, alle conclusioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Turchi, insiste nel suo emendamento?

TURCHI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento dell'onorevole Turchi del quale ho dato in precedenza lettura, non accettato né dal relatore né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 33 del quale ho dato in precedenza lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 34, che diverrà articolo 31, è del seguente tenore:

« Nei riguardi degli incaricati stabili, denominati guardiani idraulici, si applicano le norme dei precedenti articoli 17 e 28 per quanto concerne, rispettivamente, la determinazione della paga spettante dal 1° settembre 1946 e la valutazione dei servizi utili ai fini della determinazione suddetta ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La soppressione di questo articolo sarebbe la conseguenza logica del principio già sanzionato con la soppressione dei precedenti articoli 16, 17, 18 e 19 che concernevano gli incaricati stabili e provvisori addetti ai pubblici servizi. La Commissione stabilì allora, però, di far salvo, con apposita disposizione, il trattamento giuridico ed economico dei pochissimi addetti alla guardiania idraulica del Ministero dei lavori pubblici.

Il Governo, pertanto, in relazione alla decisione presa dalla Commissione, propone di sostituire l'articolo 34 col seguente:

« Salva l'applicazione degli articoli 9 e 25 della presente legge, nulla è innovato nello stato giuridico e nel trattamento economico dei guardiani idraulici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, adibiti alla guardiania e custodia delle opere idrauliche e di bonifica ».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo in votazione l'articolo 34 nel nuovo testo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 35, che diverrà articolo 32:

« Per il personale salariato statale ex combattente, inquadrato fra i « temporanei » o fra gli « incaricati provvisori », ogni campagna di guerra è computata per un anno intero in aggiunta al servizio utile ai fini dell'indennità per cessazione del rapporto di lavoro ».

A quest'articolo è stato presentato dal relatore un emendamento soppressivo delle parole « o fra gli incaricati provvisori ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento soppressivo dell'onorevole Molinaroli, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'articolo 35, così modificato:

« Per il personale salariato statale ex combattente, inquadrato fra i « temporanei » ogni campagna di guerra è computata per un anno intero in aggiunta al servizio utile ai fini dell'indennità per cessazione del rapporto di lavoro ».

(*È approvato*).

Passiamo ai successivi articoli 36, 37, 38, 39, 40 che diverranno rispettivamente articoli 33, 34, 35, 36 e 37 e che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 36.

« Gli eventuali provvedimenti relativi agli avanzamenti ed ai passaggi di categoria, disposti dopo il 1° settembre 1946 e fino alla entrata in vigore della presente legge, nonché quelli concernenti l'inquadramento professionale e l'assegnazione della paga ai salariati temporanei assunti successivamente, esplicano efficacia fino alla scadenza del contratto di lavoro in corso. Dalla data dell'eventuale rinnovo del contratto i suddetti provvedimenti dovranno essere regolati dalle norme previste dagli articoli da 2 a 19 della presente legge.

Nei riguardi dei salariati temporanei, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunti posteriormente al 1° settembre 1946 ed inquadrati nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª, la prova d'arte od esperimento pratico, effettuati all'atto della assunzione, saranno valutati ai fini dell'attribuzione della paga effettivamente spettante in relazione al punteggio in ventesimi previsto dal precedente articolo 10 ».

(*È approvato*).

ART. 37.

« Agli effetti degli avanzamenti previsti dal precedente articolo 12, la classifica riportata nelle note di qualifica per l'esercizio finanziario 1946-47, vale anche per l'anno precedente, qualora non sia stata assegnata ».

(*È approvato*).

ART. 38.

« Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche al personale salariato che venga riassunto in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora il personale stesso, avendo diritto alla conservazione del posto ai sensi delle disposizioni vigenti, riprenda regolarmente lavoro entro i termini previsti dalle disposizioni medesime ».

(*È approvato*).

ART. 39.

« L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati permanenti ed agli incaricati stabili in applicazione delle norme transitorie previste dalla presente legge, debbono essere stabiliti con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti ».

(*È approvato*).

ART. 40.

« L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettanti ai salariati temporanei in applicazione delle norme transitorie previste dalla presente legge vengono stabiliti con contratto di lavoro approvato con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 41 che diverrà articolo 38:

« Alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di assumere personale salariato non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, e su qualsiasi capitolo di bilancio.

In caso di infrazione alla predetta disposizione, i provvedimenti relativi sono nulli. I dirigenti degli uffici o dei servizi, centrali o periferici, che abbiano emesso i provvedimenti di assunzione o promosso gli impegni di spesa sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

La Corte dei conti, d'ufficio o su denuncia dell'Amministrazione ovvero della Ragioneria centrale istituita presso l'Amministrazione, promuoverà il giudizio a carico dei responsabili per il danno cagionato allo Stato, ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e susseguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038 ».

L'onorevole Molinaroli ha proposto un emendamento soppressivo delle parole iniziali: « Dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Come i colleghi sanno, il decreto del 7 aprile 1947, n. 207, stabilì il divieto per la pubblica amministrazione di assumere personale avventizio. Nella applicazione, però, sorse una grossa questione di carattere interpretativo e furono espressi in proposito pareri dalla Presidenza del Consiglio, dal Consiglio di Stato, dalla Avvocatura di Stato, ecc. Alcune amministrazioni interpretarono quella norme come riguardante solo gli impiegati e non i salariati ed altre ne estesero l'applicazione a tutte e due le categorie.

Data questa situazione, stabilire in questo disegno di legge che il divieto di assumere personale avventizio vale dalla data in vigore della legge, potrebbe significare una sanatoria per tutto quanto è avvenuto precedentemente. Può darsi che tale sanatoria debba essere effettivamente stabilita, ma non credo che essa possa stabilirsi in questa sede e attraverso questa norma indiretta.

CODACCI-PISANELLI. Lo stesso dubbio potrebbe sorgere stabilendo senz'altro il divieto senza specificare che esso ha vigore dal giorno della pubblicazione di questa legge.

MOLINAROLI, *Relatore*. Appunto per questo io, in un primo tempo, avevo pensato di sopprimere tutto l'articolo.

DELLE FAVE. Non dire niente, però, potrebbe perpetuare lo stato di confusione attuale e il danno relativo.

SAILIS. Si potrebbe usare una formula di questo genere:

« Fermo restando il divieto di cui alla legge n. 207... ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Una soppressione totale dell'articolo sarebbe estremamente pericolosa, come ha detto l'onorevole Delle Fave. Per la formulazione, il Governo si rimette alla Commissione, ma ritiene opportuno che in questa legge, lasciando impregiudicato un giudizio sul passato e sulle eventuali sanatorie da apportare o sulle responsabilità da perseguire, si sancisca in maniera chiara che, per l'avvenire, il divieto ha valore per le assunzioni di personale salariato non di ruolo di qualunque categoria, presso qualsiasi amministrazione, per qualunque titolo, sotto qualsiasi forma e su qualsiasi capitolo di bilancio.

CODACCI-PISANELLI. Sarebbe opportuno rinviare la formulazione definitiva dell'articolo in sede di coordinamento, formulazione che potrebbe assumere carattere interpretativo, cioè confermare il divieto.

NUMEROSO. Io sarei favorevole a rinviare l'approvazione dell'articolo, per consentire una più esatta formulazione.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono d'accordo.

MOLINAROLI, *Relatore*. Anch'io concordo sull'opportunità di accantonare per il momento l'articolo per riesaminarlo in una prossima seduta.

PRESIDENTE. Resta allora inteso che questo articolo viene accantonato e verrà esaminato in una prossima seduta. Passiamo quindi ai successivi articoli 42, 43, 44, 45, 46 che diverranno rispettivamente articoli 39, 40, 41, 42, 43, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 42.

« Le norme del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e quelle contenute nel regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, sono abrogate, ove contrastino con quelle della presente legge ».

(*È approvato*).

ART. 43.

« Sono estese ai salariati temporanei ed agli incaricati provvisori delle Amministrazioni dello Stato le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, quando risulti indubitabilmente dagli atti in possesso dell'Amministrazione che siano stati licenziati nelle condizioni indicate nell'articolo 1, primo comma, dello stesso decreto legislativo.

La concessione del beneficio previsto da detto articolo 3 va disposta dietro richiesta degli interessati entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

ART. 44.

« La disposizione del precedente articolo non si applica nei confronti di coloro i quali, successivamente al licenziamento e prima del 25 luglio 1943, abbiano ottenuto una nuova assunzione alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato o di altri Enti pubblici ».

(*È approvato*).

ART. 45.

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i manovali e gli agenti di polizia, di fatica, di facchinaggio e simili, assunti in base ad obbligazione personale o ad atto di sottomissione alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e in servizio alla data stessa, sono nominati operai temporanei nelle rispettive categorie di inquadramento risultanti dall'applicazione della presente legge, con attribuzione della qualifica di mestiere relativa alle mansioni effettivamente esercitate.

Ai soli effetti giuridici, tale nomina si intende retrodata al 1° giugno 1947 od alla successiva data di assunzione.

Gli operai temporanei in parola sono ammessi a fruire della prima classe di paga prevista per la propria categoria di inquadramento, salva l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni dell'articolo 30 della presente legge, e, nel caso che la retribuzione già in godimento risulti superiore alla nuova paga spettante, è loro conservata la differenza sotto forma di assegno *ad personam* con le stesse norme dell'articolo 33.

Qualora tra il personale contemplato dal 1° comma del presente articolo, vi siano unità che esplichino di fatto, nelle condizioni previste dall'articolo 24, le mansioni ivi indicate, vanno applicate a tali unità le disposizioni del detto articolo 24 con le modalità di cui all'articolo medesimo ».

(*È approvato*).

ART. 46.

« I famigli degli Istituti o Scuole militari di istruzione sono salariati. Essi sono ascritti alla 2ª categoria, qualora le svariate mansioni alle quali sono di volta in volta addetti in rapporto alle speciali esigenze di detti Istituti o Scuole, siano di prevalenza quelle proprie degli operai qualificati. Sono, invece, ascritti alla 3ª categoria se espletino genericamente mansioni di minore importanza.

Presso ciascuno dei predetti Istituti o Scuole, nel quale se ne riconosca la necessità, non può esservi più di un capo famiglio e questo deve essere un salariato permanente, ascritto al gruppo dei capi operai.

È fatto divieto di attribuire la qualifica di famiglio ai salariati che non facciano parte del personale degli Istituti o Scuole di istruzione militare e di affidare ai famigli mansioni proprie del personale impiegatizio ».

(*È approvato*).

Data l'ora tarda, l'esame dell'articolo 47 e delle tabelle annesse alla presente legge, è rinviato ad una prossima seduta.

TURCHI. Prima di chiudere la discussione, vorrei ricordare che vi era un mio emendamento all'articolo 24, che può stare da solo anche dopo l'approvazione di tale articolo.

Tale emendamento si riferisce ad una situazione particolare che si è creata in alcune amministrazioni dello Stato le quali, successivamente al decreto n. 207 ed anche a quello contenente le norme di attuazione, hanno assunto personale salariato con funzioni di natura impiegatizia ed hanno chiesto a questo personale il possesso di titoli che sono richiesti soltanto per il personale assunto con funzioni impiegatizie.

È ben vero che qui siamo di fronte ad una infrazione della legge, ma sembra, se è vero quello che mi è stato riferito, che queste assunzioni sono avvenute perché esistevano determinate esigenze di servizio che non potevano essere trascurate. Si tratta di personale tecnico in genere: marconisti, elettricisti, ecc.

Il problema che avevo sollevato in seno al comitato è il seguente: che cosa bisogna fare per disciplinare la situazione di questo personale?

Il relatore aveva ritenuto necessario assumere informazioni circa le modalità di assunzione e sul numero di questo personale.

Poiché, fino a questo momento, non si è parlato della questione, e poiché l'emendamento potrebbe diventare un articolo a sé, desidero conoscere dal relatore il suo pensiero ed avere conoscenza delle notizie che ha assunto presso le amministrazioni interessate.

SAILIS. Il problema effettivamente esiste.

È avvenuto, per esempio, nelle ferrovie dello Stato in cui, essendosi proibita l'assunzione di ingegneri, di ragionieri, in genere di personale impiegatizio, ma di personale operaio, quell'amministrazione ha assunto gli ingegneri, i ragionieri e gli altri impiegati sotto la qualifica di operai. Sotto questo profilo, occorrerebbe dire una parola esatta perché, se è vero che dal punto di vista formale queste assunzioni non creano dei diritti in quanto quella gente fu assunta con la qualifica di operaio, e come tale dovrebbe essere sistemata, dal punto di vista pratico come è possibile sistemare un ingegnere come semplice manovale?

MOLINAROLI, *Relatore*. Per le posizioni costituitesi dopo il primo maggio 1948, dichiaro apertamente che, per mio conto, non intendo lasciare aperta la possibilità di sanare qualunque violazione sia stata fatta dalle pub-

bliche amministrazioni, posteriormente alla pubblicazione della legge contenente le norme transitorie.

Comunque, mi sono occupato dell'argomento, ed in base ai miei accertamenti posso dire che vi è una certa confusione.

Effettivamente i tre ministeri militari, dal 1948 in poi, fecero qualche cosa del genere, ma, per quanto la dizione usata dalle diverse amministrazioni non sia stata sempre la migliore, è incontestabile che siamo di fronte ad arruolamenti volontari. Non siamo più, cioè, nel nostro campo.

Ferma la questione di principio, fermo il fatto che siamo nel campo dell'arruolamento militare, che non ci può interessare, non vedo perché se ne debba tener conto in questa sede.

L'amministrazione dell'aeronautica, il 15 ottobre 1948, parlava di: « È indetto un concorso per titoli per l'arruolamento volontario a premio con ferma di trenta mesi... »; il Ministero della difesa (Esercito), viceversa, il 7 ottobre 1948 usava questa dizione: « È indetto l'arruolamento volontario... »; il 19 giugno 1950 parlava di: « arruolamento volontario di un secondo scaglione... ». Il Ministero della marina diceva: « È aperto un concorso per titoli all'ammissione... ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Quanto ha detto l'onorevole Molinaroli è perfettamente esatto, però rispecchia soltanto una parte della verità, perché vi sono amministrazioni che hanno proceduto, effettivamente, a delle assunzioni anche in forma diversa da quella messa in evidenza dal relatore.

Ritengo che la questione presentata dall'onorevole Turchi non sia proponibile in questa sede, qualora la Commissione resti dell'avviso poco prima espresso. Infatti, la Commissione poco fa era di questo avviso: non doversi sanare le assunzioni fatte posteriormente alla legge del 1948. Se questo è l'orientamento della Commissione, a maggior ragione dovrebbe essere ferma nel principio di non concedere alcuna sanatoria quando si tratta di personale assunto con qualifica impiegatizia. Infatti, se a favore della tesi dei salariati ci poteva essere un'ombra di argomento, per gli impiegati non vi è dubbio che l'assunzione sia illegittima e l'onorevole Turchi converrà che se oggi, con una disposizione legislativa, diamo la sanatoria alle violazioni di leggi — fatte magari con il motivo dell'esigenza di servizio — evidentemente le amministrazioni continueranno a violare il divieto anche nel 1951, convinte che il legislatore nel 1953 sanerà il loro operato.

Quindi, sono contrario alla norma proposta dall'onorevole Turchi. È vero che vi è l'interesse di queste categorie, è anche vero che vi è colpa dell'amministrazione, ma non è detto che il legislatore debba sempre cercare di sanare le situazioni illegittime create dalle amministrazioni.

TURCHI. Mi riservo di esaminare la questione ed eventualmente di riproporla la prossima volta.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge, ad una prossima seduta. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali per l'anno 1951 » (2257):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	21
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Armosino, Bima, Carpano Maglioli, Casalinuovo, Codacci Pisanelli, Conci Elisabetta, Delle Fave, De Michele, Lombardi Colini Pia, Marazza, Molinaroli, Nasi, Numeroso, Paganelli, Poletto, Quintieri, Ricciardi, Riva, Russo Carlo, Sailis, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi e Turchi.

Sono in congedo:

Alicata, Almirante, Bellavista, Beltrame, Bertinelli, Biagioni, Delli Castelli Filomena, Di Donato, Longhena, Luzzatto, Natali Ada e Viviani Luciana.

La seduta termina alle 12,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI